



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 17.6.2005

Deliberazione n. 18

OGGETTO: CASSA DD.PP.: RINEGOZIAZIONE MUTUI.

Il giorno 17.6.2005, alle ore 17,30 nella Sede comunale, si e' riunito il Consiglio comunale, convocato nei modi di legge.

Dei 17 componenti ne sono presenti 14 ed assenti 3: Bandini, Scricciolo, Donnini.

CONSIGLIO COMUNALE	P	A
PARIGI FRANCO - Sindaco	X	
SANTICIOLI ATOS	X	
FATUCCHI MARCELLO	X	
BALDI MAURIZIO	X	
LUATTI GIAMPIERO	X	
ERTI MASSIMO	X	
CASSIOLI FEDERIGO	X	
ACQUAVIVA MARIA	X	
BANDINI ALESSIO		X
MORETTI LAMBERTO	X	
SCRICCIOLO STEFANO		X
SONNATI FRANCESCO	X	
MILANESCHI ROBERTO	X	
ROSSI ROSSELLA	X	
CRUSCANTI LUCIA	X	
DONNINI RENATO		X
SONNATI MARNA	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Sig. Franco Parigi.

Assiste il Segretario comunale dr. Diego Foderini

Vengono nominati scrutatori i consiglieri:

- 1) --
- 2) --
- 3) --

Previa verifica che il numero degli intervenuti e' sufficiente per la validità della deliberazione, si passa alla trattativa degli affari in appresso:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, a norma dell'art. 42 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, richiesto e rimesso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto legislativo suddetto;

Vista l'allegata relazione formata e rimessa dal responsabile dell'area d'organizzazione "Ragioneria e Tributi";

Ritenuto di dover provvedere alla relativa approvazione;

Espono il Sindaco evidenziando l'utilità della rinegoziazione per l'Ente;

Precisato che sulla proposta di deliberazione in esame, risulta acquisito il parere favorevole della competente commissione consiliare permanente, a norma del Regolamento per il funzionamento delle commissioni consiliari approvato con la consiliare n. 67 del 22/6/1995, esecutiva a norma di legge;

Su proposta del Presidente;

Con il seguente risultato della votazione, eseguita per alzata di mano, proclamato dal Presidente stesso:

presenti: 14

votanti: 14

astenuti: 3 (Milaneschi, Rossi, Cruscanti)

voti contrari: 1 (Sonnati Marna)

voti favorevoli: 10,

DELIBERA

Di approvare, a tutti gli effetti di legge, l'allegata relazione formata e rimessa dal responsabile dell'area di organizzazione "Ragioneria e Tributi";

Di dichiarare, per l'urgenza, il presente deliberato immediatamente eseguibile, a mente dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000, con il seguente risultato della votazione reso in forma palese:

presenti: 14

votanti: 14

astenuti: 3 (Milaneschi, Rossi, Cruscanti)

voti contrari: 1 (Sonnati Marna).

voti favorevoli: 10




COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

PROVINCIA DI AREZZO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

li 25 AGO. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE



ESECUTIVITA'

Deliberazione divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 10 dalla data di pubblicazione il - 5 SET. 2005

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI FOLANO DELLA CHIANA

Allegato alla Delibera CC.
N. 18 del 17-6-2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CASSA DD.PP: RINEGOZIAZIONE RTVI

SERVIZIO Ragioneria PARERE < Favorevole
Contrario

Data 8/6/05

IL RESPONSABILE [Signature]

Visto: IL RESPONSABILE D'AREA

Data 8/6/05

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, in ordine alla regolarità contabile

Esprime PARERE < Favorevole
Contrario

Data 8/6/05

[Signature]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, ai sensi degli artt. 49 e 183, del D. Lgs. 18.3.2000, n° 267, ATTESTA la copertura finanziaria dell'impegno e l'effettiva disponibilità della somma di

L. _____ sul Cap. _____ Voce: _____

_____ esercizio _____ impegno n° _____ anno _____

Data _____



COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA

(Provincia di Arezzo)

Area Ragioneria e Tributi

Servizio Bilancio e Personale

ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CASSA DEPOSITI E PRESTITI – RINEGOZIAZIONE MUTUI-

Vista la circolare della Cassa DD.PP n. 1257 del 29/4/2005 con la quale e' portata a conoscenza degli Enti Locali la loro possibilita' di rinegoziare alcuni mutui ancora in essere con lo stesso Istituto;

Visto che possono essere rinegoziati i mutui aventi le seguenti attuali caratteristiche finanziarie:

- tasso fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 4,75%;
- scadenza compresa tra il 31 dicembre 2014 ed il 31/12/2034;
- residuo debito in conto capitale da rimettere alla data del 1/7/2005 pari o superiore a 25.000 euro;
- mutui non concessi in base a leggi speciali;
- mutui non gia' rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia del 20/6/2003;

Visto che la rinegoziazione ha effetto dal 1 luglio 2005 ed ha per conseguenza il prolungamento del loro piano di ammortamento al 31 dicembre 2034;

Visto che la struttura di rinegoziazione può essere sia a tasso fisso che a tasso variabile indicizzato alla inflazione italiana ma che questa Amministrazione opta, in considerazione anche del lungo periodo di ammortamento, per la struttura a tasso fisso e quindi con le seguenti nuove condizioni:

- l'ammortamento ha durata di 29 anni e sei mesi (1/7/2005-31/12/2034);
- il tasso fisso di interesse nominale annuo, pagabile semestralmente, e' stabilito dalla Cassa DD.PP sulla base delle caratteristiche di ciascun mutuo pre-rinegoziazione(con riferimento al capitale concesso, capitale gia' ammortizzato, capitale gia' erogato, tasso d'interesse attuale, residua durata ammortamento ecc..)
- la prima rata semestrale, posticipata e in scadenza il 31/12/2005, sara' composta della sola quota interessi calcolata sulla base del debito in Capitale e del tasso fisso applicato ad ogni mutuo;
- le rate successive alla prima sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di una quota di capitale ed una quota di interessi, da pagarsi il 30/6 ed il 31/12 di ciascun anno di ammortamento, a partire dalla rata in scadenza il

30 giugno 2006;

Vista la tabella MOD.II-02-MRV01, trasmessa dalla Cassa DD.PP con nota del 10/5/2005 di protocollo n.GREN/P/35/05, nella quale sono riportati i n.12 mutui possibili di rinegoziazione da parte di questo Ente ed ove sono indicate le nuove condizioni e i relativi piani di ammortamento a tasso fisso;

Visto che l'operazione in questione, dal punto di vista gestionale-finanziario, comporta le seguenti economie di spesa corrente:

-esercizio 2005 -economie per euro 29.011,11
-esercizio 2006 -economie per euro 42.846,02

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di portare al prossimo Consiglio Comunale l'approvazione:

1-del contenuto della struttura di rinegoziazione a tasso fisso con la Cassa DD.PP dei 12 mutui come singolarmente indicato nel MOD.II-02-MRV01 trasmesso dallo stesso Istituto e che fa parte integrante del presente atto;

2-dello schema di Determinazione a contrattare, preparato dalla stessa Cassa DD.PP, che dovrà essere assunta dal Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente e che fa parte integrante del presente atto;

3-dello schema di contratto di rinegoziazione a tasso fisso, predisposto dalla Cassa DD.PP, che fa sempre parte integrante del presente atto e che dovrà essere allegato al determinazione di cui al punto 2;

Foiano della Chiana 7/6/2005

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loreno Gasperini



SCHEMA DI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE*

* Il presente schema di determinazione riveste carattere meramente esemplificativo.

Rimane pertanto riservata a ciascun Ente, nell'esercizio della propria autonomia gestionale, la verifica della completezza/esaustività dei contenuti della medesima, unitamente al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari di settore.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTO l'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539;

VISTO/I l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192 e l'articolo 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (il "Testo Unico");

VISTA la lettera PROT. n. GREN/P/35/05 in data 10 maggio 2005, con la quale la Cassa depositi e prestiti società per azioni (la "CDP") ha inviato all'Ente l'elenco allegato al presente atto sotto la lettera a) (l' "Elenco Prestiti") contenente i prestiti concessi all'Ente da CDP (i "Prestiti"), contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati ed oggetto di possibile rinegoziazione, alle condizioni economiche indicate nello stesso Elenco Prestiti;

VISTO il provvedimento consiliare con cui l'Ente ha autorizzato, per l'anno 2005, la ristrutturazione del debito e *[(nel caso in cui la deliberazione consiliare non contenga tali elementi)* visto il provvedimento n. _____, in data _____ che individua] il ricorso alla rinegoziazione al fine di una più efficace gestione del debito, prevedendo altresì di rinegoziare, nello specifico, i prestiti concessi dalla CDP, riportati nell'Elenco Prestiti;

VISTA la Circolare n.1257 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica avente ad oggetto, tra l'altro, i termini e le condizioni per la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti;

VISTO lo schema di "Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso";

RITENUTO

Che il fine che s'intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione è quello di generare un beneficio economico per l'Ente;

Che i Prestiti da rinegoziare sono quelli individuati nell'Elenco Prestiti e contrassegnati con il SI;

Che la stipula del contratto di rinegoziazione non ha effetti novativi e pertanto i prestiti rinegoziati continuano ad essere regolati, per quanto non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, sulla base del Decreto Ministeriale 7 gennaio 1998;

Che il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539 dei Prestiti concessi dalla CDP ed indicati nell'Elenco Prestiti;

Che la durata dei Prestiti Rinegoziati viene estesa fino al 31/12/2034;

Che i Prestiti Rinegoziati saranno regolati sulla base del tasso fisso nominale annuo indicato, per ciascuno di essi, nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse**");

Che il Tasso di Interesse reso noto da CDP con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, tiene conto del capitale erogato, in relazione a ciascun Prestito, alla data del 4 maggio 2005 e che pertanto tale tasso potrebbe subire modificazioni qualora, nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2005 ed il 30 giugno 2005, dovessero intervenire, a valere su tali Prestiti, Nuove Erogazioni;

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza della rinegoziazione è fissata al 1° luglio 2005 e che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun prestito da rinegoziare, quello vigente al 1° luglio 2005;

DETERMINA

- 1) di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti, contrassegnati con la parola **SI** alle condizioni rese note da CDP mediante Circolare n.1257 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e mediante lettera inviata all'Ente PROT. n. GREN/P/35/05;
- 2) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie;
- 3) di approvare che la durata dei Prestiti Rinegoziati sia estesa fino al 31/12/2034;
- 4) di approvare che l'ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante n.59 (cinquantanove) rate semestrali, di cui la prima, in scadenza il 31 dicembre 2005, comprensiva solamente della quota interessi (il cui valore è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell'Elenco Prestiti) e le successive 58 (cinquantotto), costanti, comprensive di capitale ed interesse, a partire dal 30 giugno 2006 e fino al 31 dicembre 2034;
- 5) di approvare i Tassi di Interesse che saranno applicati ai Prestiti Rinegoziati, secondo quanto indicato, per ciascun Prestito, nell'Elenco Prestiti;
- 6) di approvare che qualora l'Ente effettui nuove erogazioni, a valere sui prestiti oggetto di rinegoziazione, nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno 2005, il tasso di interesse della rinegoziazione potrà essere rideterminato, in misura comunque non superiore a quanto indicato, per ciascun Prestito, nell'Elenco Prestiti (il "**Tasso di Interesse Massimo**");
- 7) di garantire le n.59 (cinquantanove) rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato con delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio;

- 8) di approvare integralmente il contenuto dell'Elenco Prestiti inviato all'Ente con lettera PROT. n. GREN P/35/05, che si trova allegata al presente atto sotto la lettera a);
- 9) di approvare integralmente il contenuto dello schema di "Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso", identificato con il codice 02/01.00/001.00;

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DI SPESA

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso – codice 02/01.00/001.00

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

_____ [LUOGO], __ / __ / ____ [DATA]¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente oggetto la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti concessi da CDP e riportati nell'elenco allegato I al presente Contratto, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Vostra lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05 e di seguito riportate.

La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale alle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno 30 giugno 2005.

* * *

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE

TRA

_____ (di seguito l'“Ente” rappresentato dal:

- Dirigente dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti dalla legge;
 Responsabile dell'Ufficio/Servizio in base ai poteri attribuiti con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 109, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 _____ (altro soggetto abilitato per legge);

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto di Prestito (di seguito “CDP”)

Entrambi congiuntamente di seguito denominati le “Parti”

PREMESSO CHE

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso – codice 02/01.00/001.00

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti di cui all'elenco allegato 1 al presente Contratto per farne parte integrante e sostanziale (l'"Elenco Prestiti") e contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i "Prestiti", ovvero, singolarmente, il "Prestito"), il cui Debito Residuo, alla data del 1° luglio 2005 risulta pari a quanto indicato nello stesso elenco per ciascuna posizione;
- b) i Prestiti riportati nell'Elenco Prestiti, oggetto di rinegoziazione, ai sensi del presente Contratto di Rinegoziazione, sono esclusivamente quelli contrassegnati con la parola (i "Prestiti Rinegoziati", ovvero, singolarmente, il "Prestito Rinegoziato");
- c) i Prestiti sono regolati dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato;
- d) con Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, veniva disposta la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni;
- e) l'Ente, con provvedimento, n. _____, assunto in data _____, esecutivo a tutti gli effetti di legge, ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto per la rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertita con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n. 539, dei prestiti di cui alla precedente premessa (la "Rinegoziazione"), sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella lettera inviata da CDP in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05 ;
- f) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari con Circolare n. 1257 avente ad oggetto i termini e le condizioni della rinegoziazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la "Circolare"), confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale;
- g) l'Ente, unitamente alla presente proposta invia a CDP l'Elenco Prestiti, il cui contenuto dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente;
- h) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione dei Prestiti agli Enti Locali, rese note dalla CDP con la Circolare e nella lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05;
- i) le Parti si danno reciprocamente atto che, in relazione al presente Contratto, non trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 204 del Testo Unico;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP

Articolo 1
Premesse e Definizioni

1. Il presente Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti individuati nell'Elenco Prestiti (i "Prestiti Rinegoziati", ovvero, singolarmente, il "Prestito Rinegoziato"). Ciascuno dei Prestiti Rinegoziati è regolato da un proprio piano di ammortamento, è assistito da una propria delegazione di pagamento e conserva la propria autonomia rispetto agli altri, con riferimento ad ogni e termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'avverarsi di condizioni risolutive, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato, non avranno effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione, salvo ove diversamente indicato.
2. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.

Contratto di Rinegoiazione a tasso fisso – codice 02/01.00/001.00

3. Nel presente Contratto e nell'Elenco Prestiti il riferimento ai Prestiti Rinegoziati include anche i Prestiti Rinegoziati Rideterminati, laddove non diversamente specificato;
4. Nel presente Contratto, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“CDP” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007;

“Capitale Ammortizzato” indica, in relazione a ciascun Prestito, la somma delle quote capitale scadute, sulla base del piano di ammortamento del Prestito, dalla data di inizio ammortamento del Capitale Concesso, alla data del 30 giugno 2005 (incluso), inclusa la rata in scadenza a tale data;

“Capitale Concesso” indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo nominale del Prestito stesso;

“Capitale Erogato” indica, con riferimento a ciascun Prestito, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate a valere sul Prestito, dalla data di inizio ammortamento del Capitale Concesso, al 4 maggio 2005 (escluso);

“Capitale Erogato Rideterminato” indica, con riferimento a ciascun Prestito in relazione al quale si sia verificata una o più Nuove Erogazioni nel periodo compreso tra il 4 maggio ed il 30 giugno, l'importo complessivo delle erogazioni effettuate a valere sul Prestito, dalla data di inizio erogazione del Capitale Concesso, al 30 giugno 2005 (incluso);

“Circolare” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto;

“Contratto” indica il presente contratto di rinegoiazione delle condizioni dei Prestiti tra la CDP e l'Ente ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n.444, convertita con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 1995, n.539. Esso è composto dal presente Contratto di Rinegoiazione sottoscritto dalla CDP e dall'Ente e dall'Elenco Prestiti (allegato I);

“Data di Accettazione” indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito positivo;

“Data di Decorrenza della Rinegoiazione” indica la data del 1° luglio 2005;

“Data di Pagamento” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno;

“Data di Proposta Contrattuale” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta da CDP;

“Data di Scadenza” indica il 31 dicembre 2034;

“Debito Residuo” indica, in relazione a ciascun Prestito, il debito residuo, calcolato come differenza tra Capitale Concesso e Capitale Ammortizzato;

“Decreto Ministeriale” indica il Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998, come successivamente modificato ed integrato;

“Delegazione di Pagamento” indica la delegazione di pagamento di cui all'articolo 6 del Contratto, redatta secondo il modello predisposto dalla CDP;

“Delegazione di Pagamento Sostitutiva” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Determinazione di Concessione” indica l'originario provvedimento di concessione del Prestito, regolato sulla base del Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

“Elenco Prestiti” ha il significato attribuito nelle premesse al Contratto;

“Elenco Ricognitivo” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Ente” indica l'ente locale, specificato nelle premesse al Contratto;

“Euribor” (European Interbank Offering Rate) indica il tasso Euribor a sei mesi riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate;

“Giorno TARGET” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“Investimento” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito

“Media Euribor” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dell'Euribor rilevato nei giorni lavorativi del mese che precede di un mese l'inizio del semestre di riferimento;

“Modulo R.I.D.” indica il modulo di addebito permanente in conto corrente reso disponibile dalla CDP con Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

“Nuove Erogazioni” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Prestito” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto;

“Prestito Rinegoziato” indica i Prestiti oggetto di rinegoiazione;

“Prestito Rinegoziato Rideterminato” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Prima Rata” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Prima Rata Rideterminata” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Rate Semestrali Successive” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Rate Semestrali Successive Rideterminate” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Rinegoiazione” ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto;

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso – codice 02/01.00/001.00

“Spesa” indica la spesa occorrente al finanziamento dell’Investimento;

“Tasso di Interesse” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Tasso di Interesse Massimo” è il valore massimo che può assumere il Tasso di Interesse, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, qualora, alla data del 30 giugno 2005, l’importo del Prestito sia stato completamente erogato;

“Tasso di Interesse Rideterminato” ha il significato attribuito nel Contratto;

“Tesoriere” indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell’Ente ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

“Testo Unico” indica il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

5. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Durata e metodo di ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. La durata dei Prestiti Rinegoziati viene estesa fino alla Data di Scadenza. Pertanto il rimborso a CDP dei Prestiti Rinegoziati avverrà mediante n. 59 (cinquantanove) rate semestrali di cui la prima, in scadenza il 31 dicembre 2005, sarà comprensiva solamente della quota interessi, calcolata al tasso di cui al successivo articolo 3 (la “Prima Rata”) e le successive 58 (cinquantotto), costanti, comprensive di capitale ed interessi, aventi scadenza in occasione di ciascuna Data di Pagamento, a partire dal 30 giugno 2006 e fino alla Data di Scadenza (le “Rate Semestrali Successive”). L’importo della Prima Rata e delle Rate Semestrali Successive è indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti. Per i Prestiti Rinegoziati Rideterminati l’importo della Prima Rata Rideterminata e delle Rate Semestrali Successive Rideterminate, sarà indicato nell’Elenco Ricognitivo.
2. Il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato è sviluppato, fatta eccezione per la Prima Rata, secondo il metodo “alla francese”. Pertanto le rate successive alla prima sono composte di quote capitale crescenti e di quote interesse decrescenti la cui somma, ad ogni scadenza, determina una rata costante.

Articolo 3

Interessi

1. A decorrere dalla Data di Decorrenza della Rinegoziazione, gli interessi da corrispondere sui Prestiti Rinegoziati saranno calcolati al tasso semestrale, corrispondente al tasso fisso nominale annuo indicato, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti (il “Tasso di Interesse”). Con riferimento ai Prestiti Rinegoziati Rideterminati il Tasso di Interesse Rideterminato sarà indicato nell’Elenco Ricognitivo, fermo restando che lo stesso non potrà essere superiore al Tasso di Interesse Massimo indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti.
2. Il Tasso di Interesse sarà applicato semestralmente secondo la convenzione di calcolo 30/360.
3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di usura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n.108 e della relativa normativa di attuazione, nel caso in cui il Tasso di Interesse Rideterminato fosse superiore a quello massimo in materia di usura valevole per il periodo di riferimento, il Tasso di Interesse Rideterminato sarà ridotto fino al tasso massimo consentito dalla legge;
4. Le parti si danno reciprocamente atto che, non comportando la stipula del presente Contratto alcuna novazione del rapporto, non trova applicazione la disciplina relativa ai tassi massimi per i prestiti di scopo della Cassa depositi e prestiti società per azioni di cui all’articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.
5. Sulle somme rimaste da erogare, a valere su ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, viene restituito all’Ente, salvo che la legge non disponga diversamente, una somma calcolata sulla base dell’importo non erogato e di un tasso di interesse annuo pari alla Media Euribor.

Articolo 4
Nuove Erogazioni

1. Le condizioni di cui al Contratto di Rinegoziazione vengono applicate in considerazione del Capitale Erogato, in relazione a ciascun Prestito, alla data del 4 maggio 2005. Qualora nel periodo intercorrente tra il 4 maggio 2005 ed il 30 giugno 2005, in relazione a ciascun Prestito, dovessero intervenire nuove erogazioni (le “Nuove Erogazioni”) il Tasso di Interesse sarà rideterminato in considerazione del Capitale Erogato Rideterminato. Il Tasso di Interesse Rideterminato non potrà comunque essere superiore al Tasso di Interesse Massimo, indicato, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti.
2. Qualora si verifichi quanto previsto al comma 1, la CDP invierà all’Ente, successivamente al 30 giugno 2005, un nuovo elenco (l’“Elenco Ricognitivo”) relativo ai Prestiti Rinegoziati corrispondenti ai Prestiti per i quali sia intervenuta la Nuova Erogazione (i “Prestiti Rinegoziati Rideterminati”) nel quale verrà indicato, tra l’altro, il Capitale Erogato Rideterminato ed il conseguente nuovo Tasso di Interesse, quest’ultimo nei limiti massimi di cui sopra (il “Tasso di Interesse Rideterminato”), la nuova Prima Rata (“la Prima Rata Rideterminata”), il nuovo importo delle Rate Semestrali Successive (le “Rate Semestrali Successive Rideterminate”). Le Parti riconoscono ed accettano che l’Elenco Ricognitivo ha valenza ricognitiva e fa fede tra le Parti circa le condizioni definitive dei Prestiti Rinegoziati Rideterminati.
3. L’Ente, con la sottoscrizione del Contratto di Rinegoziazione accetta la rideterminazione del Tasso di Interesse, secondo le modalità indicate nel comma 1, fermo restando che il Tasso di Interesse non potrà comunque essere superiore al Tasso di Interesse Massimo, indicato per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti.
4. L’Ente provvederà entro 21 (ventuno) giorni dalla data di trasmissione dell’Elenco Ricognitivo, ad inviare a CDP le delegazioni di pagamento aggiornate sulla base dei Tassi di Interesse Rideterminati e delle Rate Semestrali Successive Rideterminate, in sostituzione di quelle inviate a CDP nei 21 (ventuno) giorni successivi alla Data di Accettazione (le “Delegazioni di Pagamento Sostitutive”).

Articolo 5
Rimborso del Prestito

L’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di quanto dovuto, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, a titolo di capitale ed interessi, a decorrere dalla Data di Decorrenza della Rinegoziazione ed entro e non oltre la Data di Scadenza in rate semestrali costanti posticipate, comprensive, ad eccezione della Prima Rata, di quota capitale e quota interessi, calcolate come descritto nei precedenti articoli 2 e 3, con scadenza alla Data di Pagamento. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.

Articolo 6
Garanzia

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l’Ente rilascia, per tutta la nuova durata dei Prestiti Rinegoziati, e per ciascuno di essi, delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo, a valere sulle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) tre titoli di bilancio annuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 206 del Testo Unico. A tal fine l’Ente medesimo emette un nuovo apposito atto di delega per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP non soggetto ad accettazione, notificato al Tesoriere, il quale è obbligato a versare a CDP gli importi dovuti alle prescritte scadenze, provvedendo opportunamente ad accantonare le somme dell’Ente, ovvero ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di Tesoreria concessa e disponibile. Il modello di delegazione predisposto da CDP dovrà essere completato, a cura dell’Ente, sulla base delle informazioni fornite da CDP nella tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento, inviata all’Ente congiuntamente alla lettera in data 10 maggio 2005, prot. n. GREN/P/35/05. In particolare l’Ente provvederà ad inserire in ciascuna delegazione di pagamento, l’importo della Rata Semestrale Successiva (il cui importo è altresì indicato nell’Elenco Prestiti) relativa al Prestito Rinegoziato con riferimento al quale la Delegazione di Pagamento viene rilasciata, dando mandato al Tesoriere a pagare tali importi. I nuovi atti di delega, muniti della relata di notifica al Tesoriere dell’Ente, dovranno pervenire alla CDP in originale entro 21 (ventuno) giorni dalla Data di Accettazione.

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso – codice 02/01.00/001.00

2. Qualora si verifichi la necessità di rilasciare una o più Delegazioni di Pagamento Sostitutive, le stesse dovranno essere completate, a cura dell'Ente, sulla base delle informazioni allo stesso fornite con la nuova tabella per la compilazione delle delegazioni di pagamento che verrà inviata all'Ente, con riferimento ai Prestiti Rinegoziati Rideterminati. Resta fermo per le Delegazioni di Pagamento Sostitutive, quanto già previsto al comma 1 per le Delegazioni di Pagamento.
3. Resta inteso che le erogazioni a valere sui Prestiti Rinegoziati saranno sospese fino alla data di ricezione, da parte della CDP, delle relative Delegazioni di Pagamento. Le erogazioni a valere sui Prestiti Rinegoziati Rideterminati saranno sospese dalla data di invio dell'Elenco Ricognitivo, alla data di ricezione delle relative Delegazioni di Pagamento Sostitutive.
4. Gli atti di delega che saranno notificati ai sensi del presente Contratto, sostituiranno, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega notificati a seguito della concessione dei Prestiti, salvo quanto previsto al successivo articolo 7, comma 2.
5. La CDP per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica, per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, l'esatto importo della rata.
6. Alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare a mezzo telefax, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere.
7. L'Ente si impegna a stanziare ogni anno in bilancio le somme occorrenti al pagamento delle semestralità dovute ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nonché a soddisfare, per tutta la nuova durata dei Prestiti Rinegoziati, così come determinata ai sensi del presente Contratto, i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate, previsti dall'articolo 159, comma 3 del Testo Unico.

Articolo 7
Clausola Risolutiva Espressa

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto nei seguenti casi:
 - a) ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento ovvero della Delegazione di Pagamento Sostitutiva, i) oltre i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 6 e dall'articolo 4; ii) incompleta; iii) non conforme al modello predisposto dalla CDP; iv) non in originale; v) rilasciata per un importo inferiore a quello della Rata Semestrale Successiva del Prestito Rinegoziato, ovvero della Rata Semestrale Successiva del Prestito Rinegoziato Rideterminato, come risultante dalla tabella per la compilazione della delegazione di pagamento ovvero dalla nuova tabella per la compilazione della delegazione di pagamento inviata a seguito di Nuova Erogazione;
 - b) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre il 30 ottobre 2005;
 - c) inadempimento ad uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 10, comma 3.

Pertanto al verificarsi anche di uno solo degli eventi di cui al comma 1, la CDP è legittimata ad avvalersi della risoluzione del presente Contratto, relativamente ai Prestiti Rinegoziati in relazione ai quali l'inadempimento si sia verificato.

2. Per effetto della risoluzione di cui al precedente comma i Prestiti continueranno ad essere regolati sulla base del Decreto Ministeriale, senza soluzione di continuità e dunque a far data dal 1° luglio 2005 e sino alla data di scadenza del Prestito e continueranno inoltre ad essere garantiti con le delegazioni di pagamento rilasciate al momento della concessione di ciascun Prestito.
3. In conseguenza della risoluzione l'Ente corrisponderà inoltre a CDP, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al successivo comma 4, un importo pari allo 0,25% del Debito Residuo per ciascuno dei Prestiti Rinegoziati in relazione al quale si sia verificato uno degli eventi di cui al comma 1, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria sostenute da CDP.
4. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 8

Rimborso anticipato volontario dei Prestiti Rinegoziati

1. A decorrere dalla Data di Decorrenza della Rinegoziazione, l'Ente ha la facoltà di effettuare il rimborso totale di ciascuno dei Prestiti Rinegoziati, ivi inclusi i Prestiti Rinegoziati Rideterminati, in via anticipata, in corrispondenza della scadenza di ciascuna Data di Pagamento, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP almeno 30 (trenta) giorni prima dalla data prescelta per il rimborso.
2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata in relazione al Prestito Rinegoziato ovvero al Prestito Rinegoziato Rideterminato da estinguere e quella ammortizzata del medesimo Prestito Rinegoziato; qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a quella erogata, la differenza sarà corrisposta dalla CDP all'Ente.
3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP un indennizzo di importo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il Debito Residuo al netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate di ammortamento residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione del tasso di interesse definito il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, relativo ai prestiti a tasso fisso della CDP di durata pari a quella residua del Prestito Rinegoziato da estinguere (nel caso di durata residua non esattamente corrispondente a quella dei finanziamenti offerti, si applicherà il tasso di interesse relativo ai prestiti di durata più vicina ovvero, in caso di equidistanza, di durata minore). Qualora il venerdì non sia un giorno TARGET, il tasso di interesse è definito il Giorno TARGET immediatamente antecedente.
4. L'Ente dichiara di rinunciare alle agevolazioni derivanti dall'estinzione anticipata di cui all'articolo 28, comma 3, della Legge 23 dicembre 1998 n. 448.
5. E' facoltà della CDP accordare, a suo insindacabile giudizio, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato ovvero Prestito Rinegoziato Rideterminato la riduzione del Capitale Concesso, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. al termine dei lavori finanziati, o comunque degli investimenti effettuati, all'esito dell'accertamento definitivo della Spesa;
 - b. in conseguenza di un ribasso d'asta nell'aggiudicazione dei lavori.
6. La riduzione comporta la rideterminazione del piano di ammortamento del relativo Prestito Rinegoziato ovvero Prestito Rinegoziato Rideterminato, con decorrenza ed effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo all'accoglimento della richiesta.
7. La richiesta di riduzione del Capitale Concesso dovrà essere corredata dalla documentazione attestante il ricorrere di una delle condizioni di cui al precedente comma 5 e potrà essere accordata per l'importo del ribasso d'asta o per le somme che restano da erogare in conto del Prestito Rinegoziato, in eccedenza alle erogazioni effettuate per la Spesa definitivamente accertata.

Articolo 9

Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, di un Prestito Rinegoziato, nei seguenti casi:
 - a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Prestito e del Prestito Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione del Capitale Concesso ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa per la realizzazione dell' Investimento, fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale in materia di devoluzione;
 - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'articolo 6, comma 7.

Contratto di Rinegoziazione a tasso fisso – codice 02/01.00/001.00

- d) inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 3;
- e) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del presente Contratto, con riferimento a un Prestito Rinegoziato.

Il verificarsi di uno degli eventi di cui al presente comma comporterà la risoluzione limitatamente al Prestito Rinegoziato ovvero al Prestito Rinegoziato Rideterminato, relativamente al quale l'evento si è verificato.

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
3. In conseguenza della risoluzione del Prestito Rinegoziato, ai sensi del presente articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato risolto: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del presente Contratto, v) un importo pari allo 0,125% del Capitale Concesso.

Articolo 10 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui sopra, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n.1255 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso dei Prestiti Rinegoziati e l'accredito delle entrate afferenti ai primi due (solo per le Comunità Montane) ovvero tre titoli del bilancio annuale;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Salvo espressa autorizzazione da parte di CDP, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi dei Prestiti Rinegoziati, nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 11 Conferma delle previsioni

1. Il presente Contratto non costituisce novazione delle condizioni di cui alle originarie Determinazioni di Concessione.
2. Restano pertanto confermate, per tutto quanto non espressamente modificato con il presente Contratto, i patti e le condizioni di cui ai Prestiti, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti, che continuano ad essere regolati, per quanto compatibile, dal Decreto Ministeriale.

Articolo 12

Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: da 06/4221.2189 a 06/4221.2194

Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici/Rimodulazione 2005

Ente:

Fax:

Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.
3. La CDP e l'Ente si impegnano a scambiarsi gli originali del Contratto di Rinegoiazione entro 30 (trenta) giorni dalla Data di Accettazione.

Articolo 13

Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dai Prestiti Rinegoziati.
2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP può cedere i propri diritti ed obblighi come portati dai Prestiti Rinegoziati, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dai Prestiti Rinegoziati.

Articolo 14

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del presente Contratto, o comunque ad esso relativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 15

Trattamento fiscale

Il Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA E TIMBRO ENTE LOCALE]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole

PER ACCETTAZIONE-

- Articolo 6 (Garanzia)
- Articolo 7 (Clausola Risolutiva Espressa)
- Articolo 8 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 9 (Risoluzione)
- Articolo 10 (Pagamenti)
- Articolo 13 (Cessione del contratto o dei crediti da esso nascenti)-
- Articolo 14 (Foro competente)

[FIRMA ENTE LOCALE]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]